



***REGOLAMENTO DI GOVERNANCE
DELLE SOCIETÀ
DELL'AUTOMOBILE CLUB UDINE***

Approvato dal Consiglio Direttivo n.ro 407 del 27 settembre 2017

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce i principi generali di governo delle società partecipate e/o controllate, direttamente o indirettamente, da Automobile Club Udine, quali strumenti attraverso cui l'Ente intende perseguire le proprie finalità statutarie.
2. Il presente Regolamento tende a garantire che le Società operino:
 - a) nel rispetto delle norme di tipo privatistico, per quanto riguarda il funzionamento, **e dei principi generali in materia di** società controllate da Enti pubblici;
 - b) per perseguire le finalità statutarie di AC Udine, in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione definiti dall'Ente;

c) nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dei dati contabili.

ARTICOLO 2

(Organi del Regolamento)

1. Il Consiglio Direttivo di AC Udine definisce le linee di indirizzo del sistema di *governance* delle Società; approva, su proposta del Presidente, il Regolamento e ogni sua successiva modifica o integrazione, nonché eventuali ulteriori direttive.
2. Il Presidente dell'AC Udine sovrintende al sistema complessivo di *governance* di cui al presente Regolamento, ne promuove l'implementazione e l'adeguamento, ne assicura la diffusione e il recepimento da parte delle Società, riferendone al Consiglio Direttivo.
3. L'Organo amministrativo delle società partecipate e/o controllate dall'AC Udine è responsabile dell'attuazione del presente Regolamento e delle eventuali direttive del Consiglio direttivo dell'AC Udine e riferisce al Presidente dell'AC Udine sullo stato della sua attuazione.

ARTICOLO 3

(Ambito d'applicazione)

1. Il Regolamento, le direttive e le eventuali disposizioni attuative che saranno successivamente emanate dall'AC Udine si applicano a tutte le Società da questo controllate, direttamente o indirettamente per le attività svolte nell'interesse dell'Ente.
2. Il Regolamento è da considerarsi parte integrante nella regolazione dei rapporti tra l'Ente proprietario e le Società.

ARTICOLO 4

(Rispetto della normativa applicabile)

1. Le Società sono tenute all'adozione di atti e comportamenti conformi alla normativa generale sulle società commerciali ed ai principi di quella speciale sulle società pubbliche, e ne assicurano un'informativa annuale all'AC Udine.

ARTICOLO 5

(Adeguamento degli statuti societari)

1. Gli statuti societari dovranno essere conformi ai criteri di seguito indicati:

- a) rispetto delle norme di tipo privatistico, per quanto riguarda il funzionamento, e dei principi generali in materia di società pubbliche per quanto attinente le attività svolte nell'interesse dell'Ente;
- b) coerenza dell'oggetto sociale con le finalità statutarie di AC Udine;
- c) adozione di regole di composizione, funzionamento e remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo coerenti con la normativa sulle società pubbliche, e in modo da assicurare separazione di compiti e funzioni, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione.

ARTICOLO 6

(Principi e criteri generali)

1. Ferme restando le specifiche responsabilità ed autonomie gestionali, le Società relazionano periodicamente al Presidente dell'Ente in merito all'attività svolta, con cadenza almeno semestrale, su:

- a) coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità statuarie e con i documenti di pianificazione emanati dall'AC Udine;
- c) attendibilità degli obiettivi in termini di realizzabilità, tenuto conto delle risorse disponibili, dello scenario di riferimento e del contesto di mercato;
- d) economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali;
- e) sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni;
- f) efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate;
- g) efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate
- h) fabbisogni specifici, anche in tema di personale, per la gestione e sviluppo dei relativi servizi svolti.

ARTICOLO 7

(Consuntivi e controllo)

1. I consuntivi di periodo sono sottoposti all'Organo Amministrativo delle Società e da questo inviati al Presidente di AC Udine, il quale ne informa il Consiglio Direttivo, anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.

ARTICOLO 8

(Operazioni societarie rilevanti)

1. Per operazioni societarie rilevanti s'intendono le operazioni di natura straordinaria e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, e in particolare rientrano a titolo esemplificativo in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:

- a) investimenti tecnici eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- b) investimenti e disinvestimenti finanziari eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- c) assunzioni di finanziamenti a medio e lungo termine eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- d) operazioni di copertura di rischi finanziari e operazioni in derivati;
- e) iniziative tese a rappresentare all'esterno l'immagine delle società;
- f) ingresso in nuovi mercati, sviluppo di nuovi prodotti o servizi;
- g) accordi strategici e di joint venture;
- h) operazioni sul capitale sociale;
- i) patti parasociali;
- j) fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
- k) acquisizioni e cessioni di società, partecipazioni societarie, aziende e rami d'azienda;
- l) costituzioni di società, consorzi e associazioni temporanee di imprese;
- m) costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
- n) emissione di strumenti finanziari;
- o) acquisizioni e dismissioni di beni immobili;
- p) operazioni aventi ad oggetto segni distintivi dell'azienda;
- q) rilascio di garanzie non d'uso.

2. Le operazioni indicate al comma 1 sono soggette al preventivo esame del Consiglio Direttivo di AC Udine per le valutazioni di competenza rispetto alla coerenza delle operazioni stesse con le finalità statutarie, le linee strategiche e le attività di pianificazione di AC Udine, e sono successivamente approvate dall'Organo competente delle Società in assenza di osservazioni del Consiglio Direttivo dell'Ente, oppure, in caso d'osservazioni di quest'ultimo, previa esplicitazione per iscritto delle ragioni per le quali l'Organo competente della Società disattende, in tutto o in parte, tali osservazioni.

3. Le Società dovranno trasmettere al Presidente dell'AC Udine, in tempi congrui, quindi con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata per la relativa deliberazione dell'Organo competente della Società, ogni informazione relativa a ciascuna operazione rilevante, ritenuta necessaria, o

comunque richiesta, in modo da consentire al Consiglio Direttivo dell'Ente un esame tempestivo ed esauriente.

4. Il Consiglio Direttivo di AC Udine può sempre chiedere alla Società chiarimenti o integrazioni documentali entro la data fissata per la relativa deliberazione dell'Organo competente della Società, il quale non può deliberare sino a quando la Società stessa non abbia fornito al Consiglio Direttivo di AC Udine tali chiarimenti o integrazioni.

ARTICOLO 9

(Bilancio di esercizio)

1. Le Società redigono il bilancio di esercizio e ogni altro documento finanziario a rilevanza esterna nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad esse applicabili.

ARTICOLO 10

(Manutenzione ed entrata in vigore del presente Regolamento)

1. Il Regolamento è sottoposto a costante verifica al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa e operativa.

2. Il Regolamento entra in vigore ed ha efficacia il giorno dopo la sua approvazione.